Allegato 1

COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

APPROVATO CON D.C.C. n. 11 DEL 13/03/2023

Sommario **pagina**

Art. 1 Principi e finalità 3
Art. 2 Campo di applicazione 3
Art. 3 Definizioni 3
Art. 4 Interventi sulle aree private 4
Art. 5 Alberature salvaguardate 4
Art. 6 Abbattimento alberature 5
Art. 7 Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti 6
Art. 8 Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere 7
Art. 9 Potature consentite 8
Art. 10 Potature straordinarie 9
Art. 11 Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo 10
Art. 12 Danneggiamenti 11
Art. 13 Difesa fitosanitaria 11
Art. 14 Disposizioni riguardanti il verde pubblico 12
Art. 15 Cura e manutenzione del verde pubblico 12
Art. 16 Accesso e mobilità nel verde pubblico 12
Art. 17 Attività consentite 13
Art. 18 Divieti – Limitazioni all' uso del verde pubblico 13
Art. 19 Prescrizioni per l'uso delle aree verdi comunali 14
Art. 20 Sanzioni 14
Art. 21 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 16
Art. 22 Vigilanza 16
Art. 23 Entrata in vigore 16

Allegati

All. A) Elenco alberi in base alla loro classificazione 17
All. B) Specie arboree ed arbustive consigliate 18
All. C) Calcolo indennizzo 19

Art. 1 Principi e finalità

1. La vegetazione in quanto elemento fondamentale del paesaggio è un valore tutelato dall' art. 9 della Costituzione della Repubblica e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la qualità della vita e il paesaggio;
2. Il patrimonio verde del paese costituisce una componente di primaria importanza dell'ambiente urbano, anche per le funzioni che esso svolge a beneficio dell'uomo e per gli aspetti culturali, estetici ed ornamentali che valorizzano il contesto cittadino;
3. Il Comune di Bibbiano riconosce questo valore e si impegna a mantenere ed a incrementare la propria dotazione di verde gestendo il patrimonio esistente così da perpetuarlo a vantaggio delle generazioni future;
4. Con il Regolamento del Verde Pubblico e Privato il Comune di Bibbiano intende tutelare il verde sia pubblico sia privato, in coerenza con la Costituzione della Repubblica Italiana che include la tutela del paesaggio tra i suoi principi fondamentali (art.9) e con l'intento di perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale e microclimatico locale, oltre che la salvaguardia della biodiversità.
5. La disciplina dettata dal presente Regolamento è posta a tutela della vita vegetale dell'intero territorio comunale di Bibbiano quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopraccitati, sia nell'ambito patrimoniale pubblico, come in quello privato.
6. Il presente Regolamento si configura come strumento operativo settoriale ed è redatto in coerenza con le politiche territoriali e ambientali contenute negli strumenti di pianificazione comunale.
7. Il presente regolamento si applica fatto salvo quanto previsto da strumenti regolamentari e norme legislative sovraordinate.

Art. 2 Campo di applicazione

Sono oggetto di protezione:
- Le aree destinate a verde pubblico e privato;
- Le banchine stradali alberate;
- Gli alberi e gli arbusti, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale
- I filari arborei, le piantate, le siepi e gli arbusteti.

Sono esclusi dalla presente normativa:
- gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto ed alberi da legno per coltivazione intensiva, pioppeti, vivai, orti e simili, etc...;
- le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo;
- i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno;
- gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, salvo interventi su fasce arbustive e/o alberate su ripe e sponde, per i quali è necessaria la presentazione di domanda all'abbattimento/potatura corredata da una relazione formulata da un tecnico competente.
- ogni altra pianta - arborea o arbustiva - attinente all'attività agricola posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi ed arbusti di pregio individuati dall'amministrazione comunale (elaborato P2 PSC o a seguito di apposito decreto regionale.)

Art. 3 Definizioni

Classi di grandezza: gli alberi si differenziano in base alla dimensione della chioma a maturità in:
- I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m; sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 m);
- II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m; sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 m);

- III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m; sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 m);

Alberi di grande rilevanza: esemplari aventi il diametro del tronco (misurato a 1,20 m di altezza dal colletto) superiore a:
- 60 cm (188 cm di circonferenza) oppure;
- 100 cm (315 cm di circonferenza) per genere e specie vegetali a rapida crescita o alloctone.

Aree di pertinenza: si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero e con raggio secondo la seguente articolazione:

Diametro del tronco:	Da 20 a 50 cm	area di pertinenza con raggio di 5 m
"	Da 51 a 100 cm	" di 7 m
	Maggiore di 100 cm	" di 9 m

Volume di pertinenza: si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell'area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore al piano di campagna. La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene cosi definita:

Diametro del tronco:	Da 20 a 50 cm	area di pertinenza con raggio di 2,5 m
"	Da 51 a 100 cm	" di 3,5 m
	Maggiore di 100 cm	" di 5,0 m

La **quota superiore al piano di campagna** viene definita dall'altezza dell'esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest'ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori.

Area inviolabile: superficie tutelata da ogni tipo di intervento, tracciata sul terreno, avente come punto di riferimento la tangente al colletto dell'albero e con raggio di **3 mt.** per tutte le alberature tutelate ad esclusione di quelle "di grande rilevanza", per le quali il raggio è pari a **5 mt**. Nel caso in cui l'intervento riguardi più di 1/4 dell'area posta nell'intorno della zona inviolabile, per area inviolabile dovrà intendersi l'intera area sottostante la proiezione della chioma dell'albero.

Tecnico competente: si intende una figura professionale che si occupa di tecniche di coltivazione, conservazione e/o progettazione del verde, avente il titolo di studio di agrotecnico, perito agrario, oppure dottore agronomo o dottore forestale, abilitato ad esercitare la professione.

Art. 4 Interventi sulle aree private

1. I proprietari, o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica, con interventi che si attengano a quanto indicato negli artt. 9 – 10..
2. In ambito urbano i proprietari di aree verdi, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio dell' incolto e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l' igiene pubblica (topi, rettili, ecc.).
3. In caso di inosservanza dell' obbligo di cui ai commi precedenti, si applicano quanto previsto all'art. 20- Sanzioni.

Art. 5 Alberature salvaguardate

1. In base al presente regolamento sono **oggetto di salvaguardia**, ovvero ne è vietato l'abbattimento

ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:
a) - gli **alberi tutelati** a livello regionale (L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e successive modifiche) e come previsto dalla normativa nazionale (L. 14 gennaio 2013 n.10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).
b) - gli **alberi riconosciuti di pregio** a livello comunale e cartografati nell'elaborato P2 del PSC eventualmente variato e aggiornato con il censimento del patrimonio verde o a seguito di specifico decreto regionale;
c) - gli **alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (diametro superiore a 25 cm) misurata ad un'altezza di 120 cm dal suolo;**
d) - gli alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti superiore a 120 cm, misurate ad un'altezza di 120 cm dal suolo;
e) - i macchioni arbustivi, **le storiche piantate di particolare pregio e le siepi naturali riconosciuti a livello comunale,** per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà e per funzione nel paesaggio (mitigante di impatti diversi, compartimentazione di aree urbanizzate, rete ecologica, etc.) e cartografati nell'elaborato P2 del PSC e a seguito di censimento del patrimonio verde e di successive implementazioni e aggiornamenti dello stesso, o a seguito di specifico decreto regionale;
f)- gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera c) oppure d)
2. Le presenti prescrizioni valgono anche per gli **alberi da frutto classificati di pregio**.
3. L'assoggettazione a regime particolare di tutela di esemplari arborei, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, deve essere accompagnato da misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo degli stessi, nonché da misure di sostegno, anche finanziarie, per i soggetti cui viene affidata la tutela delle piante protette.

Art. 6 Abbattimento di alberature

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
2. L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc.
3. Salvo quanto prescritto per le alberature tutelate e di pregio (art.5 comma 1 lett.a) e b) chi intende procedere all'abbattimento di alberature, **deve preventivamente inoltrare al Comune - Ufficio Ambiente la domanda di Nulla–Osta su apposito modulo dedicato per abbattimento di alberature, scaricabile dal sito internet comunale, nella quale vengano descritte le caratteristiche della pianta stessa, le motivazioni di tale intenzione e la specifica per sostituzione con altra pianta.**
Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla richiesta che l'Ufficio – Ambiente comunale provvederà a fornire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, con eventuali prescrizioni a cui attenersi.
Qualora le motivazioni dell'abbattimento appaiano dubbie il tecnico comunale può effettuare un sopralluogo e/o richiedere all'interessato una perizia da parte di un tecnico competente in materia: **tale richiesta interrompe il termine suddetto di 30 giorni.** Qualora non sussistano le condizioni che consentano l'abbattimento, il Comune potrà negare l'abbattimento con la descrizione dell'esplicita motivazione.
Nel caso di controversie tra cittadini privati aventi ad oggetto l'abbattimento di piante decise dall'organo giudiziario competente, gli interessati sono esentati dalla specifica comunicazione per l'esecuzione del provvedimento (sentenza, ordinanza ecc.) di abbattimento emesso. In caso di grave

e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, risultante da apposito verbale dei Vigili del Fuoco (o altro organo competente), il proprietario, o altra persona avente titolo, può procedere all'abbattimento anche in assenza di autorizzazione: deve comunque essere data immediata comunicazione dell'operazione al Comune di Bibbiano.

4. Ai sensi dell' Art. 5 della Direttiva CE del 30/11/2009 n. 147, nonché dalla Legge 157/92 e ss.mm. l'abbattimento di alberi, arbusti e siepi, deve essere svolta fuori dal periodo riproduttivo dell'avifauna, che alle nostre latitudini va generalmente da metà marzo a metà agosto. In caso di comprovato pericolo immediato per l'incolumità pubblica e limitatamente a singoli alberi, tale intervento può essere svolto nel suddetto periodo riproduttivo, e comunque con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o la distruzione dei nidi. In caso contrario si incorre in sanzione amministrativa pecuniaria (Art.21 Sanzioni).

5. L' Ufficio Tecnico Comunale nei casi di accertate situazioni di alberature di qualsiasi specie, che provochino rischio e pericolo alle pubbliche strutture e alla pubblica incolumità per rischio di caduta dell'intera pianta o di singoli rami pericolosi, ha facoltà di imporre ai proprietari i necessari interventi di messa in sicurezza, tra cui l'abbattimento dell'alberatura stessa o il taglio dei rami ritenuti pericolosi. Nel caso in cui i proprietari non provvedano ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza richiesti, incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 20 sanzioni, del presente regolamento.

Art. 7 Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti

1. Al fine di compensare l'avvenuto impoverimento del patrimonio vegetale, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo quanto prescritto dal Comune all'atto del riscontro della richiesta di abbattimento, da altrettanti esemplari **di circonferenza**, **misurata ad 1,20 mt. di altezza da terra**, di **12/14 cm.** La sostituzione potrà avvenire nello stesso lotto di intervento qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 5, oppure, in caso di spazio insufficiente, l'Ufficio Tecnico – Ambiente – potrà autorizzare l'impianto sostitutivo in altro luogo rispetto alla localizzazione della pianta abbattuta, ovvero su area di proprietà pubblica. La piantagione dovrà effettuarsi entro e non oltre il termine indicato nello stesso atto decorrente, e comunque non oltre 9 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.

2. La messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di piante abbattute, di cui ai precedenti commi, è consentita purché nel lotto d'intervento siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze:

a) - **distanze dai confini**: secondo quanto indicato dal Codice Civile, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, dalle norme ferroviarie, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, da dimostrare mediante scrittura privata registrata. In generale deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri, eccetto per le piante da frutto a sviluppo contenuto, oppure alberature a sviluppo colonnare per le quali la distanza e ridotta a 1,5 m (altezza a maturità < 6 m)

b) - **distanza da edifici e manufatti:** minimo 3 m per le piante di III grandezza, mentre minimo 5 m per le piante di I grandezza.

c) - **distanze da utenze aeree**: la messa a dimora di nuovi alberi in prossimità di utenze aeree di telecomunicazione e/o elettriche presenti in ambiente urbano dovrà essere eseguita a distanza di sicurezza in conformità alla normativa vigente.

d) - **distanze da utenze sotterranee**: minimo 3 m.

e) - **distanze da solai e/o manufatti interrati:** minimo 3 m.

f) - **superficie permeabile profonda**: oltre al rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d), ai nuovi esemplari arborei deve essere garantita la disponibilità di una superficie permeabile minima circostante il tronco; tale superficie e individuata da un raggio di 3 m dal colletto, eccetto per gli esemplari a portamento piramidale o da frutto per i quali tale misura si riduce a 1,5 m.

g) - **distanza minima tra alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**: 8 m dal colletto tra

alberi appartenenti a specie di prima grandezza e 6 m sempre dal colletto per tutti gli altri casi. Le superfici permeabili non sono sovrapponibili tra loro, e neppure alle aree di pertinenza di alberature tutelate eventualmente presenti all'interno del lotto d'intervento.

3. Sono ammesse eventuali deroghe alle distanze previste ai punti a), b), e), f) e g) del precedente comma nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la presenza degli esemplari arborei costituenti l'impianto del singolo filare superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.

4. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute, pur non raggiungendo i diametri di tutela indicati all'art. 5, sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.

5. Tutte le piante dovranno provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali. L'elenco delle specie consigliate è allegato al presente regolamento (all.3);

6. Nel caso di acclarata impossibilita di reimpianto di specie arborea all'interno del lotto, a seguito del rispetto delle distanze prescritte dal presente articolo, in sostituzione alla messa a dimora in area pubblica, l'utente potrà occupare l'area permeabile resasi disponibile a seguito dell'abbattimento con n. 4 esemplari di forma arbustiva per ogni albero abbattuto della dimensione minima di cm 100 di altezza per ogni nuovo arbusto, considerando una pianta per ogni metro quadrato della stessa superficie; tali arbusti sono in ogni caso da ritenersi salvaguardati alla stregua di alberature di nuovo impianto in sostituzione di alberature tutelate; la possibilità di ricorrere a specie arbustiva è da escludersi per i reimpianti prescritti **a seguito di abbattimenti per motivi edilizi (art. 8), che dovranno ottemperare a quanto disposto al precedente comma 4.**

7. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme contenute nei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.20 del presente regolamento.

Art. 8 Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere

1. Ogni progetto edilizio che preveda modificazioni di un'area verde esistente posta in ambiti urbani consolidati - AC5 Sub ambiti residenziali radi, e aree verdi da tutelare e in ambiti agricoli di rilievo paesaggistico del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), deve contenere uno o più elaborati redatti da un tecnico abilitato e competente da cui emergano chiaramente la tipologia delle aree a verde, quali, a titolo esemplificativo, prato, zone alberate o con arbusti e siepi, zone con arredi, corsi d'acqua, le alberature da mettere a dimora, con indicazione del genere e della specie botanica e le opere di arredo previste.

2. Per ogni intervento che insiste su un'area verde esistente, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

a) elaborato cartografico e fotografico di rilievo del verde esistente, corredato delle caratteristiche botaniche e fitosanitarie delle alberature, eseguito da tecnici competenti;

b) elaborato cartografico di progetto nel quale sia evidenziata l'intenzione di salvaguardare il più possibile il verde esistente e, nel caso di giardini storici, sia esposta una corretta ricostruzione filologica degli assetti;

c) elaborato cartografico di sovrapposizione del verde esistente e di progetto, con l'indicazione di piante, arbusti e siepi da conservare e di quelle da abbattere.

3. Nell'eventualità di un riassetto che preveda l'abbattimento di alberature esistenti oggetto di salvaguardia, il comune potrà autorizzare l'abbattimento contestualmente al rilascio del permesso di costruire.
4. Le difformità riscontrate tra progetto e lavori eseguiti sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 20 del presente Regolamento.
5. Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che interessano il sottosuolo, dovranno essere realizzati nel rispetto delle alberature, degli arbusti e delle siepi **di grande rilevanza e salvaguardate di cui all'art. 5,** esistenti di cui è previsto il mantenimento, avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali.
6. Nella progettazione dei parcheggi alberati, si dovranno prevedere aiuole adeguate alla dimensione che l'albero raggiungerà al suo massimo sviluppo. Le specie dovranno essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti. Dovranno essere favorite specie autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante.
7. Negli insediamenti di una certa dimensione, sia agricoli (es. allevamenti zootecnici, bacini di stoccaggio per liquami) che industriali, artigianali e commerciali (es. stabilimenti e capannoni), si dovrà prevedere una consistente barriera verde capace di mitigare gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente, scegliendo specie arboree e arbustive – favorendo spp autoctone, o particolarmente adatte al pedoclima e che abbiano peculiari proprietà ad abbattere inquinanti, produrre ossigeno e attutire i rumori.
8. Gli interventi edilizi devono essere eseguiti con modalità atte a salvaguardare il verde esistente, al fine di proteggere gli alberi, gli arbusti e le siepi da conservare.
Nello specifico:
- evitare il costipamento e modifiche al terreno (ricariche o abbassamenti) nella zona radicale (proiezione della chioma); nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es: griglie, ghiaia, pietrisco… fino al livello finale della eventuale ricarica;
- evitare il transito veicolare nella zona radicale: l'eventuale transito deve essere possibilmente di breve durata oppure occorre dotare l'area di piastre in metallo con sottostante adeguato strato di ghiaia e tubi per innaffiamento temporaneo;
- evitare scavi nella zona radicale;
- evitare l'occupazione del suolo nell'area radicale con deposito di qualsiasi tipo di materiale;
- vietato versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 5 m dalla chioma degli alberi e dei cespugli.
9. Il Comune favorisce tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

Art. 9. Potature consentite

1. La potatura è un intervento che, nelle piante ornamentali correttamente impiantate, riveste un carattere straordinario. Un albero correttamente impiantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, quali, a titolo esemplificativo, l'essere posizionato in prossimità di strade o edifici, **non necessita, di norma, di interventi di potatura**.
2. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte secondo le corrette tecniche arboricolturali ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento tipico della specie arborea. Per potatura a regola d'arte si intende quella definita **"potatura a tutta cima"** tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami di diametro **non superiore a 10 cm.**

Questi tipi di potature non necessitano di domanda di autorizzazione.
3. I periodi di potatura all'interno dei quali eseguire gli interventi sono i seguenti:
a) - su latifoglie decidue e persistenti resistenti alle basse temperature - potature invernali effettuate da fine novembre a marzo, durante il periodo di massimo riposto vegetativo della pianta. E' possibile eseguire interventi di potatura verde, nel periodo estivo con tagli di piccole dimensioni.
b) - per le latifoglie sempreverdi sensibili alle basse temperature il periodo tardo invernale .
c) – le **conifere (Gymnospermae) non vanno mai potate, a parte la rimonda del secco. Nel caso sia necessario ricorrere a potature per interferenze con linee aeree o edifici oppure per interventi di riequilibratura in caso di schianti di branche o rami importanti, il periodo più opportuno è tardo invernale-inizio primavera quando l'aumento dell'attività vegetativa favorisce la cicatrizzazione dei tagli**.
d) – tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti.
e) – per interventi di potatura su siepi: periodo in base alla specie arbustiva.
4. Sono vietati i seguenti interventi:
- La potatura degli alberi assolutamente vietata nel periodo di emissione delle foglie (dall'ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie), e in quello di caduta (dal cambiamento di colore alla completa caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie che presentano tale comportamento)
- Gli interventi di capitozzatura lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto ;
- Gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma (maggiore del 30%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
- La cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle Gymnospermae, come ad esempio Cedrus spp, Pinus spp , Abies spp etc.
5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere Platanus, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere l'autorizzazione al Consorzio Fitosanitario Provinciale.
6. I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminati della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade, o quando compromettono l'incolumità pubblica.
7. E' fortemente sconsigliato l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita.
8. La capitozzatura degli esemplari arborei ornamentali è vietata, poiché danneggia gravemente e irrimediabilmente le piante, in quanto favorisce l'insorgenza di patologie nel legno, può rendere più instabile e pericoloso l'albero, accorcia solitamente la vita dell'esemplare e ne snatura la forma della chioma. La tecnica è consentita, previa domanda (v. art.10), solo se strettamente necessaria, vale a dire per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.
9. E' consigliata la disinfezione degli strumenti di taglio, almeno all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%.
10. E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio sui rami e sulle branche, usando appropriate quantità di agrofarmaci e rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.

Art. 10 Potature straordinarie

1. Sono considerate **potature straordinarie** le seguenti tipologie d'intervento:
a) Potatura di riduzione e contenimento della chioma, ammessa unicamente da novembre – a marzo,

la quale consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm, effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta.

b) Potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettano la stabilità. Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.

c) capitozzature, ammesse solo ove necessarie, per il mantenimento di forme obbligate delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.

2. Nei casi sopra indicati, il proprietario, o soggetto da esso formalmente delegato, deve preventivamente inoltrare al Comune Ufficio Ambiente la domanda di Nulla-Osta su apposito modulo dedicato per la potatura straordinaria di alberature, scaricabile dal sito internet comunale, **nella quale vengano dettagliatamente descritte le piante sulle quali si intende intervenire e le motivazioni per le quali si richiede il Nulla-Osta per la potatura straordinaria di alberature**.

Prima di procedere alla potatura straordinaria l'interessato dovrà attendere il riscontro alla richiesta che l'Ufficio – Ambiente Comunale provvederà a fornire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, con eventuali prescrizioni a cui attenersi.

3. Nei casi in cui le potature, eseguite in modo difforme dall'autorizzazione o in assenza della medesima, compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, al proprietario, oltre alla sanzione pecuniaria, **sarà imputato** un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 4 del presente Regolamento.

4. E' consigliata la disinfezione degli strumenti di taglio, almeno all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%.

5. E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio sui rami e sulle branche e sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci e rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.

Art. 11 – Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi, dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo.

1. E' vietato qualsiasi comportamento doloso o colposo che provochi il danneggiamento di macchioni arbustivi, delle storiche piantate di particolare pregio, documentato e certificato, e delle siepi naturali di particolare pregio documentato e certificato, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, nonché funzione (mitigazione impatti, compartimentazione, reti ecologiche).

2. E' consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.

3. L'abbattimento o l'estirpazione di macchioni arbustivi, delle storiche piantate e delle siepi naturali riconosciuti a livello comunale di particolare pregio, documentato e certificato, per rarità delle specie o, comunque per morfologia e vetustà potrà essere autorizzata:

a) nei casi previsti dall'art. 6 del presente regolamento, provvedendo alla sostituzione delle piante abbattute;

b) qualora l'abbattimento o l'estirpazione facciano parte di un progetto di riqualificazione del verde e delle aree naturali che comporti una miglioria ambientale dell'esistente.

4. Non sono soggette a tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici.

5. L'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda la sicurezza stradale può effettuare, o imporre ai rispettivi proprietari, interventi di contenimento di siepi o macchioni arbustivi presenti lungo i fossi, i canali o le strade comunali con l'utilizzo di strumenti idonei alle dimensioni della vegetazione da contenere. Nel caso in cui i proprietari non provvedano ad eseguire gli interventi sopraccitati richiesti dall'Ufficio Tecnico Comunale, incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria

prevista dall'art. 20 sanzioni del presente regolamento.
6. Gli abbattimenti dei tutori vivi delle piantate, compiuti con gli incentivi comunitari e le realizzazioni future effettuate secondo le prescrizioni del Piano Agricolo Comunitario, sono esclusi dai presente articolo.
7. Per quanto non esplicitamente regolamentato nel presente articolo, relativamente alla tutela del verde in ambito agricolo, si fa riferimento al vigente Regolamento Forestale Regionale .
8. Sono vietati i depositi di materiale vegetale derivante da interventi di sfalci, contenimento di siepi o macchioni arbustivi in territorio agricolo, gli stessi devono essere immediatamente smaltiti dopo ogni intervento. In caso contrario si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 12 Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
- provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
- parcheggiare le automobili all'interno dei parchi e dei giardini comunali, comprese le aiuole stradali la cui copertura e costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;
- versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell'allegato 4 del presente Regolamento;
- provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, salvo casi eccezionali comunque concordati con l'Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente;
- affiggere direttamente sulle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
- riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 15 cm;
- asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm;
- prevedere il deposito di materiali di qualsiasi tipo (per attività industriali o artigianali in genere, cantieri ecc.) all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma delle alberature;
- eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, salvo casi di pubblica utilità e comunque concordati nella loro realizzazione con l'Ufficio Tecnico – Ambiente.

3. I danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui all'**allegato 4 -** del presente Regolamento.
4. Fatte salve disposizioni diverse dell'Amministrazione Comunale, ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Servizio competente ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto della Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Art. 13 Difesa Fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2. È obbligatoria la lotta contro i patogeni, indicati dalle leggi vigenti in materia e dal Consorzio Fitosanitario Provinciale e Regionale. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni, devono comunicarne immediatamente la presenza al Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna, ovvero al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia. Quest'ultimo stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.
3. Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee, ossia solo prodotti fitosanitari registrati.
4. L'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori è ritenuto metodo utile al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, nonché per produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema.
5. La scelta delle specie botaniche, relativa agli alberi ed arbusti autoctoni da mettere a dimora dovrà avvenire nel rispetto delle specie indicate nell' allegato 3 al presente regolamento e delle disposizioni e dei consigli del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna o del Servizio Fitosanitario Provinciale.
6. Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale, si verificasse un forte e rilevante attacco di insetti fastidiosi (ad es: *Hyphantria cunea* o altri), tale da causare significativi problemi a persone e piante, il Servizio competente del Comune dovrà comunicare le modalità d'intervento e le disposizioni cui attenersi, sentito il Servizio Fitosanitario Provinciale.

Art. 14 Disposizioni riguardanti il verde pubblico

Le disposizioni del presente regolamento dall'art. 15 all'art. 20 si applicano a tutte le aree adibite a verde pubblico, quali parchi e giardini, alberate stradali, aiuole, verde di arredo stradale, in gestione, in uso o in proprietà dell'Amministrazione Comunale, al fine di assicurarne la conservazione, il decoro e le caratteristiche di fruibilità previste per tutti i cittadini.

Art. 15 Cura e manutenzione del verde pubblico

1. Gli interventi manutentivi e colturali sul verde pubblico, effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite affidamento a terzi (imprese specializzate nella cura e manutenzione del verde), devono rispettare i principi del presente Regolamento. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente Regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, oppure quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli, garantendo in questo modo la pubblica incolumità, oppure per contenere eventuali disagi alla cittadinanza. Relativamente alle alberate stradali, l'Amministrazione comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tali impianti, può programmarne il rinnovo nei casi di irreversibile degrado o invecchiamento, modificandone, qualora necessario, anche le specie e i sesti di impianto.
2. L'Amministrazione comunale per la cura e la manutenzione di parchi e giardini o altro verde pubblico, può attivare specifiche convenzioni e patti di collaborazione con cittadini attivi.

Art. 16 Accesso e mobilità nel verde pubblico

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini nelle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse limitazioni derivanti da esigenze manutentive o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. Per le sole aree verdi recintate possono essere previste limitazioni orarie alla fruizione, esposte in cartelli localizzati agli accessi di singoli parchi e giardini. Le aree verdi di pertinenza a servizi pubblici (giardini scolastici, giardini contigui alle sedi di quartieri, ecc.) sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del

servizio erogato. Ulteriori limitazioni alla fruizione delle aree verdi pubbliche possono essere disposte al fine di tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio paesaggistico.
2. L'accesso e la mobilità all'interno delle aree verdi pubbliche sono sempre consentite a piedi; con mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli ecc.) è consentito procedere a passo d'uomo lungo i percorsi di distribuzione interni, lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo e ciclo-pedonali, a velocità moderata lungo le piste ciclabili.
3. L'accesso e la sosta con veicoli a motore all'interno delle aree verdi a fruizione pubblica è consentito unicamente a:
a) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore;
b) veicoli di soccorso;
c) veicoli delle forze dell'ordine ;
d) mezzi destinati alla manutenzione delle aree verdi;
e) veicoli dell'Amministrazione comunale;
f) veicoli privati preventivamente e formalmente autorizzati dall'Amministrazione comunale per specifiche e/o temporanee esigenze. Il transito di questi ultimi sarà consentito unicamente a passo d'uomo e dovrà essere autorizzato, sentita la Polizia Municipale, nell'ambito dell'attività per la quale si rende necessario l'accesso con mezzo motorizzato (istallazione strutture temporanee, attività di ricerca, ecc.) ed evitando ogni eventuale danno agli esemplari arborei ed arbustivi, alle superfici prative, alle opere di pavimentazione artificiale ed ai manufatti eventualmente presenti. Ogni eventuale danno dovrà essere ripristinato dal soggetto responsabile, anche qualora autorizzato, in ciò ricorrendo all'impiego di propri uomini, mezzi e risorse, o avvalendosi a proprio esclusivo carico di Ditte specializzate. A proprio insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale potrà procedere direttamente al ripristino dei danni, informando e successivamente rivalendosi sul soggetto responsabile. L'ingresso e la sosta di veicoli non autorizzati costituiscono violazione al presente regolamento, ed in proposito è prevista specifica sanzione, all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 17. Attività consentite

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico - motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura. Sono pertanto consentite:
a) la sosta e riposo;
b) le attività ginniche, sportive (amatoriali) e ludiche senza provocare danneggiamenti agli arredi e agli elementi vegetali (prati, arbusti, siepi ed alberature) o arrecare disturbo alla quiete pubblica;
c) l'utilizzo delle attrezzature ludiche presenti nei parchi e giardini pubblici. Tale utilizzo dovrà avvenire in modo appropriato: i fruitori dovranno rientrare nelle fasce di età indicate sulle attrezzature e per i minori l'utilizzo delle attrezzature ludiche deve avvenire sotto la responsabilità e sorveglianza dell'accompagnatore o dell'esercente la potestà.

Art. 18. Divieti – Limitazioni all'uso del verde pubblico

1. Nelle aree verdi pubbliche valgono le seguenti **disposizioni**:
a) - E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente (soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati; immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio; esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo; ecc.).
b) - Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possano arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.

2. Nelle aree verdi pubbliche a titolo non esaustivo si applicano i seguenti divieti:
a) - In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietato l'accesso dei cani e di altri animali domestici.

3. Nelle aree verdi pubbliche valgono inoltre le seguenti **limitazioni**:
a) - è vietato provocare danni alle alberature, arbusti, siepi e tappeti erbosi;
b) - è vietato danneggiare ogni tipologia di arredo, attrezzatura ginnica, sportiva o ludica;
c) - è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e natura;
d) - per particolari esigenze estetiche, paesaggistiche o di cantiere, l'Amministrazione comunale può disporre il divieto di calpestio dei prati;
e) - è facoltà dell'Amministrazione comunale vietare l'accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico - ornamentale, di carattere storico – ambientale e paesaggistico, di interesse botanico, naturalistico, contigue a edifici o monumenti di particolare valore storico artistico e architettonico o di dimensioni non adeguate, in rapporto ad altre esigenze fruitive, in particolare quelle dell'infanzia.
f) - è vietato accendere fuochi;
g) - è vietato modificare, senza preventiva ed espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, l'assetto vegetazionale delle aree verdi.
4. In caso di danneggiamenti o di abbattimenti di esemplari arborei o arbustivi o ad arredi, attrezzature, pavimentazioni o superfici a prato delle aree verdi pubbliche, in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese, oppure, per danneggiamenti ad alberature e a discrezione dell'Amministrazione Comunale, sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base **alla tabella di cui all'allegato 4.**
5. Fatte salve disposizioni diverse dell'Amministrazione comunale, ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Servizio competente ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto della Amministrazione comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Art. 19. Prescrizioni per l'uso delle aree verdi comunali

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico in aree verdi comunali, fatte salve ulteriori prescrizioni contenute nell'eventuale atto autorizzativo, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
a) - salvaguardare gli arredi, le recinzioni, le attrezzature ludiche e ginniche, la vegetazione e le aree e i volumi di pertinenza della alberature tutelate, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento;
b) - ripristinare alle esatte condizioni precedenti all'occupazione, ogni eventuale danno agli esemplari arborei ed arbustivi, alle opere di pavimentazione artificiale ed ai manufatti eventualmente interessati, in ciò ricorrendo all'impiego di propri uomini, mezzi e risorse, o avvalendosi, a proprio esclusivo carico, di ditte specializzate;
c) - qualora, nell'ambito dell'occupazione, si fossero provocati o realizzati avvallamenti, compattamenti, scavi o scotichi, si dovrà provvedere al totale ripristino del manto superficiale;
d) - provvedere alla totale pulizia dell'area al termine delle attività;
e) - restituire le aree alla fruizione in piena sicurezza, prive di avvallamenti del terreno, di resti di materiali antropici, rifiuti, sassi e pietrisco nel soprassuolo**.**

Art. 20. Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con le sanzioni amministrative

pecuniarie previste dal presente Regolamento o da quelli richiamati nell'articolato, da **Euro 25,00 a Euro 500,00 in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ssmi**.
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 e ssmi si stabiliscono le seguenti sanzioni in misura ridotta::

ART. VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
5	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PREGIO O TUTELATI SENZA AUTORIZZAZIONE: CON DIAMETRI FINO A 50 CM.	€ 350,00
5	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PREGIO O TUTELATI SENZA AUTORIZZAZIONE: PER DIAMETRI OLTRE I 50 CM.	€ 450,00
5	ABBATTIMENTO DI ALBERI NON DI PREGIO O TUTELATI SENZA AUTORIZZAZIONE. CON DIAMETRI DA 25 A 35 CM.	€ 75,00
6	ABBATTIMENTO DI ALBERI NON DI PREGIO O TUTELATI SENZA AUTORIZZAZIONE. CON DIAMETRI DA 35 A 50 CM.	€ 100,00
6	ABBATTIMENTO DI ALBERI NON DI PREGIO O TUTELATI SENZA AUTORIZZAZIONE. CON DIAMETRI SUPERIORI A 50 CM.	€ 200,00
6	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE IN PERIODI VIETATI PER NIDIFICAZIONE UCCELLI CON DISTRUZIONE/DANNEGGIAMENTO NIDI	€ 50,00
6	INOTTEMPERANZA ALLE RICHIESTE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DA PARTE DELL' U.T. COMUNALE	€ 300,00
7	MANCATO RISPETTO DELL'AREA DI PERTINENZA/SOSTITUZIONI INADEGUATE DI ALBERATURE ABBATTUTE	€ 100,00
8	DIFFORMITA' ESECUTIVA DAL PROGETTO, CHE PROVOCA DANNEGGIAMENTI ALLE ALBERATURE PREESISTENTI IN LOCO	€ 150,00
8	DANNEGGIAMENTI AD ALBERATURE POSTE IN AREA DI CANTIERE EDILE	€ 150,00
9	POTATURE EFFETTUATE IN PERIODO ERRATO CHE COSTUTISCANO DANNO GRAVE O POSSANO PROVOCARE DEPERIMENTO O MORTE DELLA PIANTA: POTATURE EFFETTUATE CON MODALITA' DANNOSE PER LA PIANTA (CAPITOZZATURE, TAGLIO DI RAMI DI DIMENSIONI RAGGUARDEVOLI) /MANCATA RICHIESTA DI NULLA – OSTA – PER OGNI PIANTA	€ 200,00
11	ABBATTIMENTO O ESTIRPAZIONE DI SIEPI E MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTE IN AMBIENTE AGRICOLO SENZA AUTORIZZAZIONE. (PER SIEPI OLTRE I 50 MT. LINEARI	€ 100,00 ogni 10 mt. Lineari di siepe
11	ALTRI INTERVENTI VIETATI DALL'ART. 12, DANNEGGIAMENTI DI ALBERATURE, SIEPI, ECC…..	€ 120,00
11	INOTTEMPERANZA ALLE RICHIESTE DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DI SIEPI O MACCHIONI ARBUSTIVI PRESENTI LUNGO I FOSSI, I CANALI O LE STRADE COMUNALI DA PARTE DELL' U.T. COMUNALE	€ 150,00
11	DEPOSITO DI MATERIALE VEGETALE DERIVANTE DA INTERVENTI DI CONTENIMENTO DI SIEPI O MACCHIONI ARBUSTIVI IN TERRITORIO AGRICOLO	€ 100,00
12	DANNEGGIAMENTO DI VEGETAZIONE DI PROPRIETA' PUBBLICA O PRIVATA PER OGNI ALBERO DANNEGGIATO	€ 250,00
13	INTERVENTI FITOSANITARI VIETATI	€ 150,00
16	INGRESSO E SOSTA DI VEICOLI NON AUTORIZZATI IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	€ 100,00
16-17-18	COMPORTAMENTI VIETATI IN AREE VERDI PUBBLICHE	€ 150,00
19	ATTIVITA' SVOLTE IN AREE VERDI PUBBLICHE SENZA AUTORIZZAZIONE	€ 100,00

3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti, leggi nazionali e regionali.

4. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 21 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative

Gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento sono introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è destinato prevalentemente ad interventi sul verde pubblico comunale e per il ripristino ambientale.

Art. 22 Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento e affidata al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Val d'Enza, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile, nonché agli Agenti Giurati Volontari addetti alla vigilanza sulla caccia e sulla pesca e altri secondo le varie discipline di riferimento.
2. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche da agenti e funzionari dell'Amministrazione comunale appositamente delegati dal Sindaco, che abbiano partecipato a un apposito corso di formazione sulla corretta applicazione delle sanzioni ammnistrative.

Art. 23. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa

Allegato A:

ELENCO ALBERI IN BASE ALLA LORO CLASSIFICAZIONE

(elenco non esaustivo ma esplicativo delle piante più comunemente presenti nel territorio)

I grandezza Raggio > 6 m sviluppo in altezza > 18 m	**II grandezza Raggio da 3 a 6 m sviluppo in altezza da 12 a 18 m**	**III grandezza Raggio <3 m sviluppo in altezza da 4 a 12 m**
*Abies alba (*abete bianco*)*	*Acer campestre (*Acero campestre*)*	*Acer monspessulanum (A*cero minore*)*
*Acer negundo (*Acero americano*)*	*Acer pseudoplatanus (A*cero di monte*)*	*Acer opulus (*Acero opalo*)*
*Aesculus hippocastanum (*Ippocastano*)*	*Aesculus x carnea 'Briotii' (*Ippocastano rosso*)*	*Albizia julibrissin (*Albizia*)*
*Ailanthus altissima (*Ailanto*)*	*Fraxinus ornus (*Orniello*)*	*Alnus glutinosa (*Ontano nero*)*
*Castanea sativa (*castagno*)*	*Fraxinus oxycarpa (*Frassino ossifillo*)*	*Betula alba (*Betulla*)*
*Ginkgo biloba (*Ginko*)*	*Catalpa bignoioides (*Catalpa*)*	*Broussonetia papyrifera (*Gelso da carta*)*
*Cedrus spp (*Cedri in varietà*)*	*Gleditsia triacanthos inermis (*Spino di Giuda*)*	*Cercis siliquastrum (*Albero di Giuda*)*
*Celtis spp (*Bagolaro*)*	*Carpinus betulus (*Carpino bianco*)*	*Chamaecyparis spp (*Falso cipresso*)*
*Fagus sylvatica (*Faggio*)*	*Liquidambar styraciflua (*Liquidambar*)*	*Cornus mas* (Corniolo*)*
*Fraxinus excelsior (*Frassino maggiore*)*	*Magnolia grandiflora (*Magnolia*)*	*Cupressus sempervirens (*Cipresso)
*Juglans regia (*Noce*)*	*Melia azedarach (*Albero dei rosari*)*	*Cupressus arizonica* (Cipresso dell'Arizona*)*
*Juglans nigra (*Noce americano*)*	*Morus spp (*Gelso e sue var.*)*	*Diospyros kaki (*Cachi*)*
*Libocedrus decurrens (*Libocedro*)*	*Ostrya carpinifolia (*Carpino nero*)*	*Ficus carica (*Fico*)*
Liriodendron tulipifera (Liriodendro*)*	*Picea abies (A*bete rosso*)*	*Lagerstroemia indica (*Lagerstroemia*)*
*Paulownia tomentosa (*Paulonia*)*	*Pinus nigra (*Pino nero)	*Laburnum anagyroides (*Maggiociondolo*)*
*Pinus pinea (*Pino domestico*)*	*Prunus avium* (ciliegio*)*	*Malus floribunda (*Melo da fiore*)*
*Pinus sylvestris (*Pino silvestre*)*	*Populus tremula (*Pioppo tremulo*)*	*Mespilus germanica (*Nespolo*)*
*Pinus wallichiana (*Pino dell'Himalaya*)*	*Sorbus domestica (*Sorbo*)*	*Olea europaea (*Ulivo*)*
*Sophora japonica (*Sofora*)*	*Salix babylonica (*Salice piangente*)*	*Prunus amygdalus (*Mandorlo)
*Platanus x acerifolia (*Platano*)*	*Taxodium distichum (*Cipresso calvo*)*	*Prunus armeniaca (*Albicocco*)*
*Populus alba (*Pioppo bianco*)*	*Robinia pseudoacacia* (Robinia*)*	*Prunus cerasifera (*Mirabolano*)*
*Populus nigra (*Pioppo nero*)*	*Thuja spp (*Tuja*)*	*Prunus domestica (*Susino*)*
*Populus canescens (*Pioppo gatterino*)*	*Ulmus pumila (*Olmo siberiano)	*Prunus maheleb (*Ciliegio canino*)*
*Quercus spp (*Quercia e sue var.*)*		*Pyrus calleriana* (Pero da fiore*)*
*Tilia spp (*Tiglio e sue var.*)*		*Sorbus torminalis (*Ciavardello*)*
*Ulmus campestris (*Olmo*)*		*Taxus baccata (*Tasso*)*

Allegato β

Specie arboree ed arbustive consigliate

Alberi

Nome scientifico	Nome volgare	Classe di Grandezza
Acer campestre	Acero campestre	II
Alnus glutinosa	Ontano nero	III
Carpinus betulus	Carpino bianco	II
Fraxinus excelsior	Frassino comune	I
Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale	II
Fraxinus ornus	Orniello	II
Juglans regia	Noce	I
Malus sylvestris	Melo selvatico	III
Populus alba	Pioppo bianco	I
Populus canescens	Pioppo grigio	I
Populus nigra var.Italica	Pioppo cipressino	III
Populus nigra	Pioppo nero	I
Populus tremula	Pioppo tremulo	II
Prunus avium	ciliegio	III
Pyrus pyraster	Pero selvatico	III
Quercus pedunculata	Farnia	I
Quercus pubescens	Roverella	I
Salix alba	Salice bianco	I
Salix triandra	Salice da ceste	III
Tilia plathyphillos	Tiglio nostrale	I
Tilia cordata	Tiglio selvatico	I
Ulmus minor	Olmo campestre	I

Arbusti

Nome scientifico	Nome volgare
Cornus mas	Corniolo
Colutea arborescens	Versicaria
Cornus sanguinea	Sanguinella
Corylus avellana	Nocciolo
Cotinus coggygria	Scotano
Euonimus europaeus	Fusaggine
Frangula alnus	Frangola
Hippopae rhamnoides	Olivello spinoso
Humulus lupulus	Luppolo
Ligustrum vulgare	Ligustro
Lonicera caprifolium	Caprifolio
Prunus spinosa	Prugnolo
Rhamnus catharticus	Spino cervino
Rosa canina	Rosa canina
Salix caprea	Salice delle capre
Salix cenerea	Salice grigio
Salix elaegnos	Salice di ripa
Salix purpurea	Salice rosso
Sambucus nigra	Sambuco
Syringa vulgaris	Lillà
Taxus baccata	Tasso
Viburnum lantana	Lantana
Viburnum opulus	Pallon di maggio

SONO FORTEMENTE SCONSIGLIATE LE CONIFERE (Pinus Spp, Abies Spp, Picia Spp, Cedus Spp, ESOTICHE INFESTANTI.

Allegato C)

Calcolo dell'indennizzo per alberature danneggiate

1. In caso di danneggiamenti o di abbattimenti di esemplari arborei o arbustivi pubblici o privati e/o ad arredi, attrezzature, pavimentazioni o superfici a prato delle aree verdi pubbliche, in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.
2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base alla seguente formula.
3. Il valore ornamentale rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle e planimetrie allegate.
4. L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

I = V.o.

dove I = indennizzo spettante al Comune

V.o. = valore ornamentale

Metodo per la stima del valore ornamentale:

V.o. = (A x B x C x D x E)

dove:

A = prezzo di vendita al dettaglio: il valore A da utilizzare è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta in zolla della stessa specie e varietà di quella che si vuole stimare, appartenenti alle classi di circonferenza 10 – 12 cm per le latifoglie o 16 – 18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,5 – 3,0 m) secondo i prezzi di vendita al dettaglio riportati dall'Elenco Prezzi, realizzato da Assoverde, aggiornato all'anno in cui si effettua la stima del valore ornamentale o alla sua ultima edizione, oppure, qualora la specie non sia riportata in Elenco, delle quotazioni dei vivai locali.

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del soggetto giovane, più o meno elevato a seconda del costo della piantina del vivaio.

B = Indice relativo al valore estetico e allo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare

6 = pianta sana, media vigoria, facente parte di un filare

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo

4 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria o esemplare

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, facente parte di un filare

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, o mal formata in gruppo o solitaria1 = pianta senza vigore, malata

C = Indice relativo alla localizzazione:

10 = centro città

6 = periferia

4=zone rurali

D = Indice relativo alle dimensioni:

Circonferenza cm	Indice D	Circonferenza cm	Indice D
Da 25 a 40 cm	1.0	Da 220 a 240	21
Da 40 a 50	1.4	Da 240 a 260	22
Da 50 a 60	2.0	Da 260 a 280	22
Da 60 a 70	2.8	Da 280 a 300	23
Da 70 a 80	3.5	Da 300 a 320	24
Da 80 a 90	5.0	Da 320 a 340	25
Da 90 a 100	6,4	Da 340 a 360	26
Da 100 a 110	8.0	Da 360 a 380	27
Da 110 a 120	9.5	Da 380 a 400	28
Da 120 a 130	11.0	Da 400 a 420	29
Da 130 a 140	12.5	Da 420 a 440	30
Da 140 a 150	14.0	Da 440 a 460	31
Da 150 a 160	15.0	Da 460 a 480	32
Da 160 a 170	16.0	Da 480 a 500	33
Da 170 a 180	17.0	Da 500 a 600	35
Da 180 a 190	18.0	Da 600 a 700	40
Da 190 a 200	19.0	Da 700 a 800	45
Da 200 a 220	20.0	Superiore a 800	50

E = Deprezzamento:

%	Deprezzamento	Indice E
0	Assenza di interventi che deprezzino l'esemplare	1.0
10	Potatura leggera	0.9
30	Potatura forte di branche principali	0.7
50	Dendrochirurgia su cavità	0.5
70	Potatura forte più dendrochirurgia	0.3